

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00296/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 296 del 2022, proposto da

Fasted Caltanissetta Ets, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Filippo Calà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza della Regione Siciliana, Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute, Regione Siciliana Assessorato Regionale della Salute Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentate e difese dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Mariano Stabile n. 182 e con domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;

nei confronti

Fasted Sicilia Onlus, Fasted Lentini, Fasted Ragusa Onlus, Fasted Catania Onlus, Fasted Siracusa Onlus, Fasted Messina Onlus, Fasted Gela Onlus, Fasted Palermo Onlus, Fasted Sciacca Onlus, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

DEL D.D.G. DELL'ASSESSORATO DELLA SALUTE, DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO, N. 1216 DEL 02/12/2021 E DELLA ALLEGATA TABELLA A NELLA QUALE SONO IDENTIFICATI I SOGGETTI BENEFICIARI DEL SOSTEGNO ECONOMICO EX ART. 128 DELLA L.R. 11/2010 E DALLA QUALE SI EVINCE L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO A CIASCUNO DI ESSI. DI TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI, CONNESSI (COMPRESI I VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DELLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI) E CONSEQUENZIALI.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo per le Amministrazioni intime;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso in esame parte ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati con particolare riferimento al D.D.G. dell'Assessorato regionale alla Salute, n. 1216 del 02/12/2021 e allegata tabella, nella quale sono stati individuati i soggetti beneficiari del sostegno economico di cui all'art. 128 della L.R. n. 11/2020;

Considerato, segnatamente, che parte ricorrente si duole di aver ottenuto un punteggio pari a 84 e un contributo di soli € 1.816,26, a fronte di un contributo richiesto pari ad € 57.505,00 e di un contributo stimato congruo dalla Commissione pari ad € 7.000,00, contestando altresì il fatto che dalla tabella allegata al D.D.G. sopra indicato non si evincerebbero i criteri seguiti dall'Amministrazione, né l'avvenuto riconoscimento in proprio favore della così detta "Priorità per Legge

Regionale” in quanto già destinataria di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi (L.R. n. 20/1990 e L.R. n. 16/2013); requisito che avrebbe dovuto permettere all'Associazione di avere una priorità nei termini stabiliti dall'avviso medesimo, oltretutto di ottenere 10 punti in più;

Considerato che l'Avvocatura distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio per le Amministrazioni intimare con atto di mera forma, senza articolare scritti a difesa o produrre documentazione in merito alle censure dedotta da parte ricorrente;

Ritenuto necessario, al fine del decidere, acquisire documentati chiarimenti da parte dell'Amministrazione regionale in ordine ai fatti di causa, con particolare riferimento alle concrete modalità con cui sono stati riconosciuti ed attribuiti i punteggi di cui alla tabella allegata al D.D.G. impugnato e all'avvenuto riconoscimento o meno, in favore della parte ricorrente, della dedotta priorità prevista dalla normativa di settore;

Ritenuto che al predetto adempimento l'Amministrazione dovrà provvedere entro 40 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

Considerato che appare altresì necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente pregiudicati da un eventuale accoglimento del ricorso;

Ritenuto, pertanto, necessario ordinare alla ricorrente d'integrare il contraddittorio entro 20 giorni dalla notifica della presente ordinanza;

Ritenuto, opportuno, per economia processuale, autorizzare la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, come da richiesta, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito dell'Assessorato alla Salute, Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, da effettuarsi entro 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella

tabella di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;

Ritenuto di assegnare un termine per il deposito della relativa documentazione di 30 giorni dal perfezionamento della procedura notificatoria;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, comma 1, lettera c), secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto di dover fissare per l'ulteriore prosiegua la Pubblica Udienza del 18 novembre 2024, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) dispone gli incumbenti istruttori e l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa l'udienza di discussione del merito alla data del 18 novembre 2024.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Viola Montanari, Referendario

L'ESTENSORE
Roberto Valenti

IL PRESIDENTE
Stefano Tenca

IL SEGRETARIO